

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 03 dicembre 2014

Altri

Società per l'impianto e l'esercizio dei Mercati annonari all'ingrosso di Milano s.p.a. (SO.GE.M.I.) - Milano
Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici di Milano - Regolamento della Cassa Mercato - Versione che recepisce il parere favorevole della Commissione del Mercato Ittico espresso nel corso della seduta del 13 novembre 2014

Con riferimento al Regolamento della Cassa Mercato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 7 - del 15 febbraio 2012, nonché della successiva modifica dell'art. 2 «Operatori ammessi al mercato», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 52 - del 27 dicembre 2012, di seguito si riporta il nuovo articolato normativo:

**REGOLAMENTO DELLA CASSA MERCATO
INDICE**

- Art. 1: Servizio di cassa
- Art. 2: Operatori ammessi al mercato
- Art. 3: Descrizione generale del servizio
- Art. 4: Modalità di funzionamento del servizio di cassa
- Art. 5: Gestione informatizzata dei servizi di cassa
- Art. 6: Orari del servizio cassa e degli sportelli
- Art. 7: Provvedimenti sanzionatori
- Art. 8: Disposizioni finali

**ART. 1
SERVIZIO DI CASSA**

Il servizio di cassa affidato ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento di mercato ad un Istituto bancario dovrà garantire tutte le operazioni contabili, economiche, finanziarie bancarie connesse al pagamento dei prodotti commercializzati dagli operatori ammessi all'interno del mercato.

**ART. 2
OPERATORI AMMESSI AL MERCATO**

Hanno rapporti con la Cassa di Mercato i «Venditori» e gli «Acquirenti» ammessi al Mercato all'ingrosso dei Prodotti Ittici di Milano (qui di seguito denominato «mercato»), ai sensi delle disposizioni del vigente Regolamento del mercato (qui di seguito denominato «regolamento di mercato»).

Nei successivi articoli le categorie di operatori saranno indicate con i termini suddetti e la Cassa di Mercato sarà denominata «Cassa».

Con i termini :

- «Direzione» si intenderanno il direttore e la direzione del mercato;
- «Ente Gestore» si intenderà la società SO.GE.M.I. s.p.a.;
- Banca titolata al servizio; l'istituto bancario aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassamercato
- «Mercati Generali» si intenderanno i Mercati Annonari all'ingrosso di Milano;
- «Venditori» si intenderanno i titolari dei Punti Vendita del mercato;
- «Acquirenti» si intenderanno i soggetti che dietro presentazione di apposita documentazione, saranno abilitati dall'Ente Gestore ad accedere ed acquistare nel mercato.

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa del regolamento di mercato gli acquirenti dovranno necessariamente:

- rilasciare autorizzazione continuativa all'addebito delle transazioni eseguite nel mercato su un C\c bancario;
- essere inoltre in possesso di una carta prepagata, emessa dalla Banca titolata alla erogazione del servizio di cassa.

In mancanza di questi due ultimi requisiti, l'acquirente non potrà ottenere dall'Ente Gestore il rilascio della tessera di abilitazione all'accesso ai mercati generali.

- Cassa si intende il servizio di Cassamercato svolto presso il Mercato Ittico all'ingrosso di Milano;
- «Acquirenti Esterni» si intendono gli acquirenti che acquistano in Mercato, ma non sono titolari di tessera di abilitazione all'ingresso rilasciata dall'Ente Gestore;

- «Pagamento a termine» si intende il pagamento di una transazione commerciale entro uno dei seguenti termini: 2 giorni, 7 giorni, 15 giorni.

La Direzione comunicherà alla Cassa la ragione sociale delle Ditte e le generalità delle persone autorizzate ad operare nel mercato e le relative categorie di appartenenza, unitamente agli estremi della tessera di abilitazione all'accesso ai Mercati Generali rilasciata dall'Ente Gestore.

Tali comunicazioni avverranno sia all'inizio che successivamente ogni qualvolta interverranno elementi modificativi di cui i Venditori o gli Acquirenti debbano per regolamento dare comunicazione all'Ente Gestore.

ART. 3

DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio Cassa offrirà un sistema di supporto agli operatori del mercato che, per tutte le transazioni commerciali che avvengono all'interno del mercato stesso, gestisca:

- L'interconnessione con le procedure gestionali di vendita dei singoli operatori (es. emissione dei DDT - Documento di trasporto);
- Gli incassi \ pagamenti;
- L'emissione delle relative fatture ;
- La corrispondente automatica contabilizzazione delle operazioni sopra richiamate;
- L'elaborazione di analisi statistiche, listini prezzi ed altre informazioni gestionali per tutte le Parti coinvolte : Venditori, Acquirenti ed Ente Gestore;
- La possibilità di servizi aggiuntivi, su richiesta e dietro pagamento del relativo corrispettivo (ad esempio gestione archivio storico / fiscale delle fatture e/o altri servizi proposti dall'Istituto bancario aggiudicatario).

ART. 4

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Sia i Venditori che gli Acquirenti verranno censiti e correttamente identificati.

- 1) Ogni Venditore dovrà dotarsi di uno strumento Hardware (Hw) e Software (Sw) con cui inserire le informazioni connesse alle singole transazioni commerciali.
- 2) Prima di procedere sarà necessario inserire nel sistema alcune tabelle di codifica (ad esempio: codici prodotto, cliente ,fornitore, P. IVA/C.F., indirizzi, ecc), cioè tutti i dati anagrafici necessari per la formalizzazione dei flussi di vendita e per la generazione delle relative fatture.

A tal fine i Venditori potranno acquisire in automatico dal sistema Cassa tutte le anagrafiche degli acquirenti fornite dall'Ente Gestore al sistema della Cassa.

L'Istituto Bancario dovrà aggiornare quotidianamente l'elenco degli acquirenti ammessi alle transazioni \ contrattazioni (qui di seguito definito «Lista Clienti Attivi»). L'inserimento di un acquirente nella lista dei clienti attivi di ciascuna giornata è da ritenersi condizione essenziale per l'emissione dei relativi DDT (documenti di trasporto).

- 3) Ogni singola transazione di vendita verrà opportunamente inserita nel sistema Cassa e quindi dallo stesso trasmessa con modalità telematica alla Banca titolare del servizio.

I dati delle transazioni giornaliere, inserite nel sistema Cassa, costituiranno la base dati per la gestione elettronica del servizio stesso.

Per ogni transazione verrà emesso un DDT. L'emissione del DDT non sarà possibile per gli acquirenti che risulteranno inseriti nella lista dei morosi da oltre 48 ore.

E' inoltre rigorosamente vietata l'emissione dei DDT al di fuori del sistema cassa mercato (es. emissione manuale dei DDT).

- 4) Il sistema informativo provvederà alla definizione delle Fatture con possibilità per il Venditore di scaricare e stampare le fatture in formato PDF. Anche gli Acquirenti che hanno il conto corrente presso la Banca Gestore potranno avere la possibilità di disporre di un servizio analogo che consenta Loro l'accesso e la stampa in proprio delle fatture emesse a Loro carico.
- 5) Giornalmente la procedura definirà gli importi da regolare ed attiverà gli strumenti di pagamento secondo le scadenze concordate tra il venditore e l'acquirente.

6) Le modalità di pagamento da parte degli Acquirenti potranno avvenire solo nei seguenti modi :

a) Pagamenti a pronti:

- I. attraverso «Sepa Direct Debit» (SEPA);
- II. o tramite Carta pre-pagata emessa dalla Banca titolata al servizio.

(NB. La disponibilità dei fondi sulla carta prepagata dell'acquirente è verificabile dal venditore solo in fase di chiusura della transazione).

b) Pagamenti a termine: con procedura Sepa Direct Debit indicando quali termini di pagamento consentiti:

1. 2 giorni;
2. 7 giorni;
3. 15 giorni.

Resta inteso che l'effettiva disponibilità delle somme, sul conto corrente del venditore, dovrà considerare anche gli eventuali ulteriori giorni di lavorazione da parte della Banca titolata al servizio.

NON SONO AMMESSI I PAGAMENTI IN CONTANTI O TRAMITE ASSEgni.

7) La Cassa opererà con un conto bancario tecnico (stanza di compensazione), conto infruttifero e senza spese, intestato all'Ente Gestore o ad altro soggetto giuridico rappresentativo dei grossisti, riconosciuto dalla loro Associazione, e formalmente autorizzato dall'Ente gestore. Su tale conto bancario transiteranno tutte le operazioni di cassa (cioè tutte quelle la cui regolazione non prevede dilazioni di pagamento; le eventuali vendite dilazionate vi transiteranno alla scadenza concordata).

La Cassa, entro le h. 24 di ogni giorno di apertura del mercato, provvederà a compensare fra loro le posizioni debitorie e creditorie, azzerando quindi tutti i movimenti presenti nella virtuale «stanza di compensazione giornaliera», e segnalando eventuali pagamenti non andati a buon fine su una apposita lista degli acquirenti «morosi».

Per le vendite effettuate con la condizione di pagamento a termine, l'evidenziazione dell'eventuale morosità verrà rilevata dal sistema entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di scadenza pattuita.

8) Per gli operatori inseriti nella suddetta lista dei «morosi», l'Ente Gestore provvederà, in via cautelativa, a sospendere temporaneamente la tessera di abilitazione all'accesso ai mercati generali, sino ad avvenuta notifica dello stato di morosità all'acquirente.

L'acquirente, constatata la sospensione suddetta, dovrà recarsi presso la porta 5, di accesso al Mercato di via Lombroso, 95, e sottoscrivere apposito modulo che avrà valore di biglietto di notifica.

Dalla suddetta sottoscrizione, l'acquirente verrà provvisoriamente abilitato all'accesso al mercato, per le 48 ore successive all'avvenuta notifica (fatta salva l'ipotesi che la Banca titolata al servizio cassa accordi una ulteriore estensione di tale orario) termine entro il quale l'acquirente dovrà saldare tutte le proprie posizioni debitorie.

In difetto, la Banca titolata al servizio provvederà all'esclusione del suddetto acquirente moroso dalla lista dei clienti attivi e contestualmente anche l'Ente Gestore disattiverà la sua tessera di abilitazione all'accesso ai Mercati Generali, sino alla data in cui la Cassa avrà comprovato la regolazione dell'intero debito da parte del suddetto acquirente moroso.

Resta inibito l'accesso al Mercato Ittico a quel soggetto giuridico nella cui compagine societaria sia entrata in qualità di socio una persona fisica inserita nella lista dei morosi; analogo divieto avverrà nei confronti di quel soggetto giuridico che assume alle proprie dipendenze, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata, una persona fisica inserita nella lista dei morosi.

9) E' preclusa la vendita nei confronti degli acquirenti non inseriti nella lista dei clienti attivi.

10) Gli Acquirenti Esterni dovranno essere censiti in un'anagrafica virtuale.

Tutte le transazioni intervenute nei confronti dei suddetti Acquirenti Esterni, generate dai venditori del Mercato Ittico, dovranno transitare dal sistema di Cassa limitatamente alla emissione dei DDT.

Nei confronti dei suddetti Acquirenti Esterni non vigono né le condizioni del pagamento a termine, previsto dal presente Regolamento, né il limite, in materia di modalità di pagamento di cui al suindicato articolo 4, comma 6).

Resta inteso che, l'eventuale morosità di un Acquirente Esterno, qualora comunicata alla Direzione da un venditore, comporterà l'inserimento dello stesso nella lista dei morosi dandone comunicazione all'Acquirente Esterno affinché provveda a saldare tutte le proprie posizioni debitorie e ai Venditori affinché conoscano la situazione di morosità del medesimo.

11) In caso di contestazione dei DDT (documenti di trasporto) o da parte dell'acquirente o da parte del venditore, le rettifiche concordate fra le parti potranno essere inserite successivamente nel sistema. Gli estremi delle suddette rettifiche verranno compensati nella prima giornata utile.

A tal proposito, disposizioni più puntuali potranno essere emanate di volta in volta dalla Banca titolata al servizio cassa.

12) A corrispettivo del Servizio è dovuto da parte dell'Operatore Venditore alla Banca titolata al servizio il «diritto di cassa» nella misura di 0,25% (zero/venticinque per cento) dell'importo transato. (da intendersi quale valore corrispondente all'imponibile + Iva delle transazioni effettuate dall'Operatore venditore).

13) L'importo dovuto è pagato dall'Operatore venditore con addebito in conto sulla base di una fattura mensile presentata dalla Banca titolata al servizio.

14) Il sistema informativo permetterà anche la creazione di una serie di statistiche legate alle vendite (statistiche che sono giornaliere, settimanali, decadali, mensili, trimestrali, semestrali, annuali) sia per i singoli Operatori (Venditori ed Acquirenti) che per l'Ente Gestore.

15) Il sistema renderà inoltre disponibile all'Ente Gestore il bollettino prezzi giornaliero.

ART. 5

GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI DI CASSA

La Cassa gestisce il servizio con mezzi elettronici e procedure informatizzate di sua proprietà, con adeguate strutture hardware e software. Le transazioni dovranno essere inserite nel sistema dai venditori entro e non oltre le ore 16,30 (fatta salva l'ipotesi che la Banca titolata al servizio cassa accordi una ulteriore estensione di tale orario).

Tale procedura deve assicurare la gestione contabile delle vendite e fornire alla direzione ed agli operatori commerciali su appositi supporti magnetici la seguente documentazione:

N.	Oggetto	Contenuto	Periodicità
1	Elenco alfabetico degli operatori ammessi ad operare in mercato (venditori ed acquirenti)	ragione sociale, codice fiscale - partita IVA, sede fiscale ecc., nonché la loro qualifica ed il relativo codice interno e/o matricola di mercato.	Aggiornamento sistematico
2	Elenco operazioni di vendita (DDT) x ogni operatore (venditore od acquirente)	- dettaglio x singola operazione (codice prodotto, descrizione, tipologia/categoria, zona pesca, provenienza geografica, pezzatura, lotto, fornitore, prezzo unit, tot. imponibile, IVA, tot. Euro x operazione, diritti di cassa, tot. Netto, ...); - riepilogo delle operazioni;	- Giornaliero - Settimanale - Mensile - Cumul. Prog.
3	Elenco degli acquirenti morosi e sospesi	Dettaglio transazioni non pagate e riepilogo x Acquirente e per Venditore	- Giornaliero

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Mercoledì 03 dicembre 2014

N.	Oggetto	Contenuto	Periodicità
4	Supporto magnetico x ogni singolo venditore	- delle fatture emesse (servizio aggiuntivo erogato dalla Banca); - delle fatture da emettere a cura del venditore; - delle registrazioni contabili da acquisire;	- Giornaliero - Settimanale
5	Elenco fatture emesse x ogni singolo venditore	- dettaglio fattura: evidenziazione estremi singole operazioni di vendita; - riepilogo fatture emesse;	- Giornaliero - Settimanale - Mensile - Cumul. Prog
6	Bollettino Prezzi per l' Ente Gestore	Indicante i prezzi minimo, prevalente e massimo di tutti i prodotti trattati, distintamente fra prodotto nazionale e da importazione	- Giornaliero - Settimanale - Mensile - Cumul. Prog
7	Bollettino 30 specie con il > quantitativo venduto	Indicante i relativi prezzi minimo, prevalente e massimo, distintamente fra prodotto nazionale e da importazione	- Giornaliero - Settimanale - Mensile - Cumul. Prog
8	Elenco dei diritti di cassa	Dettaglio e riepilogo x Venditore (diritto e relativa IVA)	- Giornaliero - Settimanale - Mensile - Cumul. Prog
9	Data Base x analisi personalizzate	Verrà reso disponibile dalla Cassa ai singoli venditori un data base con tutti gli elementi connessi alle proprie transazioni \ fatture inserite nel sistema cassa. Lo stesso data base , riferibile a tutte la transazioni effettuate nel mercato verrà inoltre reso disponibile all' Ente Gestore.	- Giornaliero - Settimanale - Mensile - Cumul. Prog

In caso di temporaneo mancato funzionamento della procedura informatizzata, con ordine di servizio del direttore vengono emanate, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, le istruzioni del caso.

ART. 6

ORARI DEL SERVIZIO CASSA E DEGLI SPORTELLI

Il Servizio Cassa sarà attivo ogni giorno di apertura del Mercato Ittico come da calendario deliberato dalla Commissione di Mercato, fatti salvi i vincoli previsti dal sistema interbancario, dalle h. 3 alle h. 13 o nella diversa fascia oraria stabilita.

Il relativo regolamento contabile è effettuato il primo giorno lavorativo bancabile.

Le funzionalità delle interrogazioni sono rese disponibili 24 h su 24, 7 giorni su 7.

Uno sportello bancario automatico sarà disponibile per gli operatori 24 ore su 24 all' interno dell' area mercatale del Mercato. Tale sportello dovrà garantire le seguenti operazioni bancarie:

- **Cassa Continua** (per effettuare i versamenti);
- **Servizio Bancomat:**
 - Prelievi;
 - Ricarica Carta Prepagata;
 - Pagamenti (anche per consentire agli operatori morosi di effettuare il pagamento del proprio debito);
- **Interrogazioni:**
 - Saldi e movimenti bancari;
 - Lista proprie operazioni «in mora» ;
 - Lista acquisti giornalieri per gli Acquirenti.

Sarà inoltre disponibile, nell'ambito dell' area dei mercati generali, uno sportello bancario presidiato con personale della Banca che dovrà rimanere aperto in un turno di lavoro continuo

di circa 8 ore, con inizio dall'orario offerto dalla Banca titolata all'erogazione del servizio Cassa, nei giorni di mercato aperto, da martedì a venerdì.

ART. 7

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comporterà l'adozione delle sanzioni di cui al vigente regolamento di mercato (art. 47) nei confronti sia del Titolare del Punto Vendita che degli Acquirenti.

La Cassa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Direzione, per l'adozione dei provvedimenti di cui sopra, le irregolarità e le inadempienze commesse da tutti gli operatori interessati.

Se l'Acquirente, già destinatario di diffida scritta nonché di sospensione prima fino a 3 giorni e successivamente fino a 3 mesi, dovesse risultare ancora inadempiente, SogeMi procederà alla revoca della tessera di abilitazione all'accesso con riserva di ulteriori azioni.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di mercato, dalle disposizioni e dagli ordini di servizio della Direzione e dei provvedimenti dell' Ente Gestore e dagli accordi di convenzione stipulati all' atto dell' affidamento del servizio di Cassa all' Istituto Bancario.

Per la regolazione di rapporti non previsti dal presente regolamento, la Cassa farà riferimento alle disposizioni generali sui servizi bancari ed alle norme di diritto in materia.

Eventuali future modifiche / integrazioni normative comporranno il necessario adeguamento del presente regolamento per il completo recepimento delle stesse.

Amministratore unico SO.GE.M.I. s.p.a.
Nicolò Dubini